

del 11 gennaio 2025



Nuova IRPEF 2025: aliquote, scaglioni e detrazioni

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 nr. 207 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024), apporta delle novità importanti in ambito fiscale. L'IRPEF a 3 aliquote è stata confermata anche per il 2025 e resa strutturale dall'art. 2 comma 1, della medesima legge. L'IRPEF quindi si pagherà, anche per il 2025 secondo i seguenti scaglioni e aliquote, come da Tabella a seguire:

Periodo d'imposta	Aliquote	Fascia di Reddito Annuale		Imposta Progressiva
		DA	A	
Anno 2025	23%	0,00 euro	28.000,00 euro	6.440,00 euro
	35%	28.000,01 euro	50.0000,00 euro	14.400,00 euro
	43%	50.000,01 euro	--	--

Periodo d'imposta	Aliquote	Fascia di Reddito Mensile		Imposta mensile	Imposta progressiva
		Da	A		
Anno 2025	23%	0	2.333,33 euro	536,67 euro	536,67 euro
	35%	2.333,33 euro	4.166,67 euro	641,67 euro	1.178,33 euro
	43%	4.166,67 euro	--	--	--

Detrazione lavoro dipendente 2025

L'articolo 2 comma 1, **lett. b)** della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge bilancio 2025) **rende strutturale anche la detrazione di 1.955,00 euro** per i redditi di lavoro dipendente (ricordiamo che fino al 2023 era di 1.880,00 euro. Ciò comporta un aumento della "non tax area" da 8.174,00 a 8.500,00 euro.

Tabella riassuntiva.

REDDITO COMPLESSIVO	MISURA DELLA DETRAZIONE
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro viene meno la franchigia di 260 euro che annullava, nel 2024, i benefici dell'IRPEF a tre aliquote. Ma cambiano le altre detrazioni con modifiche abbastanza importanti. Vengono salvaguardate le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

Detrazione figli a carico 2025

La manovra 2025 introduce modifiche al sistema delle detrazioni fiscali per figli a carico.

Dal 2025, i figli che hanno superato i 30 anni non saranno più considerati a carico, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa. A questa regola si fa eccezione per i figli con disabilità, per i quali il beneficio fiscale resterà invariato.

Per i figli tra i 21 e i 30 anni, le detrazioni continueranno ad essere applicabili, mentre per quelli sotto i 21 anni le agevolazioni risultano già integrate nell'assegno unico universale.

La detrazione per i figli a carico è pari a 950,00 euro. Rimane la regola secondo la quale la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In caso di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La formula da applicare per determinare la detrazione è la seguente: $950 \text{ (valore fisso)} * [(95.000 - \text{reddito complessivo}) / 95.000]$.

Detrazioni per il coniuge a carico

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- fino a 15.000,00	$800 - [110 \times (RC / 15.000)]$
- oltre 15.000,00 fino a 40.000,00	690
- oltre 40.000,00 fino a 80.000,00	$690 \times [(80.000 - RC) / 40.000]$

RC = Reddito Complessivo

Detrazioni aggiuntiva per il coniuge a carico

Reddito complessivo (euro)	Importo annuo (euro)
- oltre 29.000,00 fino a 29.200,00	10,00
- oltre 29.200,00 fino a 34.700,00	20,00
- oltre 34.700,00 fino a 35.000,00	30,00
- oltre 35.000,00 fino a 35.100,00	20,00
- oltre 35.100,00 fino a 35.200,00	10,00

Taglio detrazioni fiscali

La legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), all'articolo 10 comma 2, prevede che le detrazioni risultano immutate per coloro che hanno un reddito fino a 75.000 euro. Per i redditi superiori devono essere calcolate in base al tetto massimo previsto moltiplicato per il coefficiente risultante per il numero dei figli e nello specifico:

- l'importo base è di 14.000 euro per un reddito complessivo del contribuente superiore a 75.000 euro
- l'importo base è di 8.000 euro per un reddito complessivo del contribuente superiore a 100.000 euro

Il coefficiente per il quale moltiplicare l'importo base dipende dal numero dei figli e nello specifico è:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fiscalmente a carico.

Dal computo delle detrazioni per l'applicazione del limite in questione sono escluse, le spese sanitarie, i mutui prima casa stipulati il 2024 e le quote di detrazione pluriennali per spese precedenti al 2025.

Ecco le tabelle riepilogative del taglio delle detrazioni:

Reddito tra 75.001 e 100.000 euro: tetto di 14.000 euro		
Figli a carico	Coefficiente	Tetto detrazione
Nessuno	0,50	7.000 euro
1	0,70	9.800 euro
2	0,85	11.900 euro
Più di due figli o portatore di handicap	1	14.000 euro

Reddito superiore a 100.000 euro: tetto di 8.000 euro		
Figli a carico	Coefficiente	Tetto detrazione
Nessuno	0,50	4.000 euro
1	0,70	5.600 euro
2	0,85	6.800 euro
Più di due figli o portatore di handicap	1	8.000 euro

Esempio:

Per chi ha un reddito di 85.000 euro e un solo figlio a carico, la detrazione base spettante va moltiplicata per il coefficiente relativo a 1 figlio: $14.000 \times 0,70 = 9.800$ euro, ovvero questo è il tetto massimo di detrazioni su oneri e spese su cui il contribuente potrà contare.

Effetti sulla pensione di reversibilità del reddito da locazione

In riferimento ad alcune richieste di chiarimento che ci sono pervenute precisiamo che ai fini del superamento delle varie soglie previste dalla normativa relativa al trattamento previdenziale ai superstiti rileva la totalità dei redditi del beneficiario, compresi gli introiti che derivano dalla locazione di un immobile. Il fatto che fiscalmente si applichi la cedolare secca invece dell'ordinaria tassazione IRPEF è irrilevante.

La regola sul cumulo dei redditi con la pensione di reversibilità è contenuta nel comma 41 della legge 335/1995. Prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti siano cumulabili con i redditi del beneficiario ma vengano decurtati nella seguente proporzione:

- reddito superiore a tre volte il minimo INPS (per il 2024, 23mila 345 euro annui): pensione ai superstiti tagliata del 25%;
- reddito superiore a quattro volte il minimo (per il 2024, 31mila 127 euro annui): pensione ai superstiti tagliata del 40%;
- reddito superiore a cinque volte il minimo (per il 2024, 38mila 909 euro annui): taglio del 50%.

Quindi, occorre calcolare il reddito complessivo (escludendo l'importo della pensione ai superstiti) e poi applicare le percentuali sopra elencate.

Obbligo di aggiornamento delle rendite catastali in caso di ristrutturazione

Le rendite catastali devono essere aggiornate in caso di ristrutturazioni significative poiché il mancato aggiornamento può comportare sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le rendite catastali rappresentano un valore fiscale assegnato agli immobili (come appartamenti, terreni, locali commerciali, ecc.) e sono utilizzate per calcolare le imposte sulla proprietà immobiliare. Il valore è determinato dall'Agenzia delle Entrate, in forza di parametri catastali, tra cui la localizzazione dell'immobile, la sua tipologia e la destinazione d'uso. Le rendite catastali rivestono un'importanza cruciale per il calcolo delle imposte sugli immobili, come l'IMU (Imposta Municipale Unica).

Ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione è necessario presentare una richiesta di aggiornamento catastale al Comune, qualora tali interventi modifichino le caratteristiche dell'immobile. In particolare, le situazioni che richiedono l'adeguamento della rendita catastale includono:

- creazione di nuove unità immobiliari sia sopra il livello del suolo che interrate;
- espansione delle unità esistenti modifiche che alterano la sagoma esterna dell'edificio, come sopraelevazioni, costruzione di nuovi ambienti contigui o trasformazione di un terrazzo in spazio abitabile;
- variazione della superficie delle unità immobiliari anche senza modificare la sagoma esterna, ad esempio a seguito di ristrutturazioni o interventi di manutenzione straordinaria;
- modifiche interne che alterano il numero o la funzione degli ambienti principali e accessori;

- cambiamento della destinazione d'uso quando un immobile viene convertito ad attività diverse rispetto a quelle precedenti;
- interventi di riqualificazione come l'inserimento o la costruzione di servizi igienici.

L'aggiornamento non è necessario se i lavori non alterano la struttura interna o esterna dell'immobile, a meno che le opere effettuate comportino un aumento di almeno il 15% della rendita catastale.

Nel caso del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico o riqualificazione strutturale risultano spesso di grande rilevanza, essendo legati all'installazione di cappotti termici o a opere che migliorano le classi energetiche, e quindi, di solito, si presenta l'obbligo di modificare la rendita catastale.

Ultimora: Stipendi gennaio incompleti

Apprendiamo da NOIPA che non è stato possibile contabilizzare il cuneo fiscale nello stipendio di gennaio, a causa della coincidenza dell'entrata in vigore della legge di bilancio con l'emissione degli stipendi di gennaio 2025.

Si tratta di una somma di 83,33 euro che, spetta a tutti coloro che hanno un reddito imponibile, ai fini Irpef, tra i 20.001 e 35.000 euro. A breve, sapremo se NoiPA provvederà a liquidare tale importo sulla mensilità del prossimo febbraio.

La liquidazione nel mese di febbraio eviterebbe ritardi e consentirebbe una gestione più semplice per chi pianifica le proprie finanze mensili. È possibile, tuttavia, che la somma dovuta sia conguagliata a febbraio 2026, in applicazione del conguaglio fiscale.

Ci riserviamo di informare i nostri lettori sui futuri sviluppi della vicenda

Incostituzionale l'inclusione degli scatti per invalidità di servizio nel blocco degli incrementi stipendiali

La Corte costituzionale con la sentenza numero 207/2024 del 19 dicembre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge numero 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge numero 122 del 2010, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione l'incremento economico previsto dall'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

La questione era stata sollevata dalla del Consiglio di Stato, seconda sezione consultiva, il quale aveva denunciato l'irragionevolezza delle disposizioni suddette – oltre che dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. numero 122 del 2013 che ne ha prolungato l'efficacia sino al 31 dicembre 2014 –, nella misura in cui sottopongono al medesimo regime di blocco tutti gli aumenti stipendiali, senza prevedere una deroga per gli scatti per invalidità di servizio, nonostante tale beneficio sia diretto a riparare la menomazione dell'integrità psicofisica del dipendente divenuto invalido per fatti di servizio e non a migliorarne la posizione giuridica ed economica.

Il rimettente aveva anche lamentato la violazione dell'articolo 38 della Costituzione, osservando che, per effetto delle previsioni censurate, il personale interessato non potesse «fruire di adeguate misure di sostegno in caso di malattia ed invalidità», subendo, peraltro, una ingiustificata discriminazione rispetto agli altri dipendenti pubblici, per i quali, in caso di riconoscimento di una infermità contratta per causa di servizio, l'ordinamento prevede misure di ristoro non collegate al trattamento stipendiale e, quindi, sottratte alla disciplina del blocco.

La Corte ha, in primo luogo, richiamato le pronunce con le quali aveva già scrutinato la disciplina del blocco stipendiale, escludendone, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale, per rimarcare come, nel caso di specie, oggetto di censura non siano le misure di contenimento della spesa pubblica in sé considerate, ma la mancata esclusione dal novero degli incrementi ad esse assoggettati dello speciale beneficio di cui all'art. 1801 cod. ordinamento militare.

Tale provvidenza, ha osservato la Corte, assolve una funzione indennitaria, in quanto, come già evidenziato nella sentenza numero 13 del 2024, risponde al «principio generale della “compensazione” dell'infermità» ed è volta a ristorare «il sacrificio derivante dall'attività di servizio».

La sentenza ha, quindi, affermato che l'inclusione del beneficio ex articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare nel perimetro applicativo del blocco determina «un'incoerenza teleologica, poiché annette le medesime conseguenze giuridiche a fattispecie eterogenee sul piano finalistico».

Da ultimo, la sentenza ha ricordato che gli scatti per invalidità di servizio, non solo offrono «una sorta di “riparazione” per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato», ma, in concorso con l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, sopperiscono alla mancata previsione, per il personale al quale sono destinati, di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le altre questioni sollevate sono state dichiarate inammissibili.

(Fonte: comunicato Corte costituzionale 19 dicembre 2024)

Aggiornamento Commissioni in corso: 31 dicembre 2024

AGGIORNAMENTO STATO LAVORI COMMISSIONI CONCORSI

Concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 4 aprile 2024.

DOMANDE PRESENTATE: 10436

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 3 luglio 2024. Sono state effettuate n. 51 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 5558 candidati.

Aggiornamento al: 31 dicembre 2024.

Da gennaio 2025 scatta l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti statali

Da gennaio 2025 ai dipendenti pubblici verrà corrisposto in busta paga l'aumento relativo all'anticipo del rinnovo contrattuale, con ulteriore scatto dal 1° aprile.

Si tratta dei lavoratori delle Amministrazioni statali, ossia il personale della Scuola, i sanitari degli ospedali, le Forze Armate, i dipendenti di Ministeri, Enti Locali e Agenzie fiscali.

L'aumento complessivo è di 6,7 volte il valore dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal proprio contratto, che è pari 3,35% dello stipendio. L'importo medio degli aumenti stimati si aggira, quindi, intorno ai 60 euro lordi seppure con le consuete differenze relative ai livelli e alle qualifiche professionali.

L'anticipo era già stato previsto dalla Manovra 2023, con uno stanziamento apposito di fondi per gli incrementi contrattuali del biennio 2022-2024. La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 nr. 207 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024), prevede un ulteriore incremento (articolo 1, comma 6), grazie al quale si dovranno quindi aggiungere ulteriori aumenti dello 0,6% dal 1° aprile e dal 1° luglio 2025.

Di seguito la tabella con gli importi lordi previsti per la Polizia di Stato suddivisi per qualifica:

QUALIFICHE	Vacanza contrattuale percepita lordo mensile	Coefficiente 6,7	Incremento Mensile lordo in aggiunta a quelle attuali
Commissario capo	€ 11,49	6,7	€ 76,98
Commissario	€ 11,29	6,7	€ 75,64
Vice Commissario	€ 10,44	6,7	€ 69,95
Sostituto Commissario "Coordinatore"	€ 11,29	6,7	€ 75,64
Sostituto Commissario	€ 10,95	6,7	€ 73,37
Ispettore Superiore 8 anni QLF	€ 10,68	6,7	€ 71,56
Ispettore Superiore	€ 10,49	6,7	€ 70,28
Ispettore Capo	€ 10,19	6,7	€ 68,27
Ispettore	€ 10,00	6,7	€ 67,00
Vice Ispettore	€ 9,52	6,7	€ 63,78
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	€ 10,00	6,7	€ 67,00
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	€ 9,60	6,7	€ 64,32
Sovrintendente Capo	€ 9,48	6,7	€ 63,52
Sovrintendente	€ 9,27	6,7	€ 62,11
Vice sovrintendente	€ 8,91	6,7	€ 59,70
Assistente Capo "Coordinatore"	€ 9,27	6,7	€ 62,11
Assistente Capo 5 anni QLF	€ 8,93	6,7	€ 59,83
Assistente Capo	€ 8,89	6,7	€ 59,56
Assistente	€ 8,55	6,7	€ 57,29
Agente scelto	€ 8,28	6,7	€ 55,48
Agente	€ 8,03	6,7	€ 53,80

NOTA: da aprile 2025, sarà corrisposto l'IVC 2025-2027 pari allo 0,5% della base stipendiale, incrementata del 1% da luglio 2025, come anticipo riassorbibile del contratto 2025-2027

Diventa strutturale il secondo mese di congedo parentale retribuito all'80 per cento

L'Articolo 1 legge finanziaria 2025 così recita:

comma 217: "All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione».

Comma 218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.

Per effetto di tale modifica i periodi di congedo parentale sono così retribuiti:

- due mensilità all’80%;
- sette mesi al 30%;
- i periodi restanti non sono indennizzati.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ai sensi del quale al personale della Polizia di Stato, con figli minori di sei anni, che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni.

Pertanto, per quel che concerne i lavoratori della Polizia di Stato, è prevista la piena applicazione della norma (60 giorni nei primi sei anni di vita del bambino), con la retribuzione intera per i primi 45 giorni (trattamento economico congedo straordinario) e all’ottanta per cento per i restanti 15.

Unico limite, come previsto dalla norma, il divieto di cumulo tra moglie e marito.

L’articolo 26 del dpr 20 aprile 2022 n. 57 stabilisce che in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità. La norma rettifica una sperequazione tra il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate in ordine agli effetti conseguenti alla fruizione del congedo parentale con retribuzione ridotta al 30%, ovvero senza retribuzione.

Infatti, prima dell’intervento contrattuale, per il personale delle Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità sulla base di quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) possono essere computati, oltre che ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, anche per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell’anno di fruizione del congedo parentale.

Analogo trattamento economico e giuridico spetta nel caso di adozione o affidamento preadottivo, calcolando come riferimento, la data di ingresso in famiglia del minore (circolare n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022).

www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin
finanziamenti

SIULP
Convenzione
ESCLUSIVA

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agente in Attività Finanziaria iscritta regolarmente all'ORF n° A11326 - R.I.A. 08/21/02/13 legata da un rapporto contrattuale di intermediazione con Danubio Finanziaria S.p.A. Intermediario di Miro degli intermediari finanziari ex art. 139 TUB, al n. 191 e col 1 Consulatore pubblico abilitato a svolgere attività di struttura del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contrattuali ed ogni altro attività inerente esclusivamente la costruzione dell'affare.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 2/2025 del 11 Gennaio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123